



Penna

00144- via Giorgio Ribotta 5

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V – Disciplina delle professioni sanitarie

Al Dr. Piero DI STEFANO
piero.distefano@pec.chimici.it

Ministero della Salute
DGPROF
0014766-P-18/03/2020

e, p.c. Alla D.ssa Nausicaa ORLANDI
Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini
dei Chimici e dei Fisici
segreteria@pec.chimici.it



376870933

Al Dr. Luigi POZZI
Presidente dell'Ordine
interprovinciale dei Chimici e
dei Fisici della Lombardia
ordine.interprov.lombardia@pec.chimici.org

Oggetto: Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia .

Si fa riferimento alla nota del 12 febbraio 2020 e al successivo sollecito del 13 marzo 2020 inviati dalla S.V. con i quali si chiede di *“ricevere urgentemente una ufficiale autorevole parere di interpretazione di legge a riguardo del numero legale delle sedute del CDR dell'OICF della Lombardia”*.

A tal riguardo questo Ministero concorda con l'orientamento espresso dalla Federazione nazionale sul quorum costitutivo e deliberativo osservato per le deliberazioni assunte dal predetto consiglio direttivo con nota del 7 novembre 2019, indirizzata alla S.V. dalla medesima Federazione e trasmessa alla scrivente Direzione generale dalla S.V. con nota del 9 novembre 2019 (all.1) e da ultimo con nota del 21 gennaio 2020 (all.2).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rossana Ugenti)

P.

Rossana Ugenti

Referente : Fabio LUPI
Tel : 0659945908
f.lupi@sanita.it

Alleg. 1

0056586-11/11/2019-DGPROF-MDS-A - Allegato Utente 2 (A02)

FNCF
**FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI**



Prot.: 1402/19/fnct/fta

Roma 7 novembre 2019

Egregio dott. chim.
Santo Palmeri
Pec: santo_palmeri@pec.chimici.it

Egregio dott. chim.
Piero Di Stefano
Pec: piero.distefano@pec.chimici.it

e.p.c.

Spett.le
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia
Pec: ordine.interprov.lombardia@pec.chimici.org

Oggetto: vs pec dell'08.10.2019 del dott. Palmeri Santo e pec del 15.10.2019 e del 2.11.2019 del dott. Di Stefano Piero.

In riscontro all'oggetto ed in particolare al chiarimento richiesto in materia di "validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine", si rappresenta quanto segue.

In primis, i riferimenti al DPR 169/2005 e al Regolamento dell'Ordine debbono ritenersi superati dalla sopravvenuta normativa di rango superiore Legge 3/2018 che riconosce le professioni di Chimico e Fisico come sanitarie e contestualmente le inserisce nell'ambito della normativa afferente a tali professioni ovvero il D.P.R. 221/1950 e il D.Lgs. 233/1946 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 221/1950, debbono ritenersi legittimamente *in carica* i componenti del Consiglio direttivo non cessati nel corso del mandato, a condizione che in quest'ultimo non si riducano di più della metà.

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 221/1950 "le adunanze dei Consigli non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti" (quorum costitutivo). Sempre lo stesso articolo precisa che "le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti" espressi dei detti componenti, ed "in caso di parità prevale il voto del presidente" (quorum deliberativo).

Auspiciando di aver fornito ogni supporto necessario in riferimento all'oggetto, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi



Prot.: 76/20/fncf/fta

Roma, 21 gennaio 2020

Gentile Dottoressa
Rossana Ugenti
Direttore Generale
Direzione generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
mail: segreteria.dgrups@sanita.it
pec: dgrups@postacert.sanita.it

e p.c

Egregio Dottore
Fabio Lupi
e-mail: f.lupi@sanita.it

Oggetto: Ordine Interprovinciale del Chimici e dei Fisici della Lombardia

Si riscontra la nota di codesta Direzione Generale prot. 3284-P-20/01/2020 per riportarsi integralmente alla precedente nota di questa Federazione prot. 1406/19/fncf/fta del 08.11.2019, di riscontro alla Vs. prot. 50448-P-10/10/2019, e per aggiungere quanto segue rispetto alla presunta mancanza del numero legale nelle sedute del Consiglio Direttivo dell'Ordine in oggetto. Da un'interpretazione letterale dell'art. 22 del D.P.R. 221/1950 appare evidente che debbono ritenersi legittimamente in carica i componenti del Consiglio Direttivo non cessati nel corso del mandato, a condizione che in quest'ultimo essi non si riducano a meno della metà.

I componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine in oggetto attualmente in carica sono 8 rispetto agli originari 11 che componevano quest'ultimo.

Per stessa ammissione del Dott. Di Stefano, l'organo consiliare resta correttamente in carica, in quanto, al momento dell'entrata in vigore della Legge n. 3/2018 e fino ad oggi, i suoi componenti sono più della metà rispetto a quelli originari.

Ad avviso di questa Federazione, ove non si voglia alterare la *ratio* delle vigenti previsioni normative, il *quorum* costitutivo e quello deliberativo, di cui all'art. 30 del D.P.R. 221/1950, è da calcolarsi sugli 8 componenti del Consiglio Direttivo attualmente in carica.

Tanto dovuto rispetto alle circostanze evidenziate dal dott. Di Stefano, si resta in attesa, ove ritenuto, di un eventuale diverso orientamento di codesta Direzione rispetto a tale ultimo punto per ogni ulteriore azione di competenza.

Si allega nuovamente la nota prot. 1406/19/fncf/fta del 08.11.2019.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

